

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1811 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2016

**che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)**

[notificata con il numero C(2016) 6290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. L'articolo 2, punto 14, della direttiva 91/68/CEE definisce il termine «regione» per l'Italia come la parte di tale Stato membro che, tra l'altro, include almeno una provincia.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE ai fini del riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*). A seguito di una valutazione dei documenti presentati dall'Italia è opportuno riconoscere la provincia di Brindisi come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).
- (4) La voce relativa all'Italia dell'allegato II della decisione 93/52/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GUL 13 del 21.1.1993, pag. 14).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
  - Provincia di Bolzano,
  - Regione Emilia-Romagna,
  - Regione Friuli-Venezia Giulia,
  - Regione Lazio,
  - Regione Liguria,
  - Regione Lombardia,
  - Regione Marche,
  - Regione Molise,
  - Regione Piemonte,
  - Regione Puglia: provincia di Brindisi,
  - Regione Sardegna,
  - Regione Toscana,
  - Provincia di Trento,
  - Regione Umbria,
  - Regione Valle d'Aosta,
  - Regione Veneto.»
-